

Impianto agrivoltaico "Piana Palazzo" Comune di Rotello (CB)

Proponente



SORGENIA RENEWABLES S.r.l
Via Algardi, 4 – 20148 Milano
tel. 02 671941 – fax 02 67194210
<http://www.sorgenia.it>
sorgeniarenewables@sorgenia.it
PEC sorgenia.renewables@legalmail.it



CONTRODEDUZIONI A PARERE ARSARP

PROGETTISTA



Tiemes Srl
Via R. Galli 9 - 20148 Milano
tel. 024983104/ fax. 0249631510
pec: info@pec.tiemes.it
www.tiemes.it

00	28/07/2023	Prima emissione	LM	VDA		
Rev.	Data emiss	Descrizione	Preparato	Approvato		
Origine File: 20006RTL.SA.R.15.00 - Controdeduzioni a parere ARSARP.docx		CODICE				
		Commissa	Proc	Tipo doc	Num	Rev
		20006	RTL	SA	R	15
Proprietà e diritti del presente documento sono riservati – la riproduzione è vietata / Ownership and copyright are reserved – reproduction is strictly forbidden						

INDICE

1	PREMESSA E SCOPO.....	4
1.1	LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO.....	4
2	OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI.....	6

INDICE DELLE FIGURE

FIGURA 1-1 – INQUADRAMENTO PROGETTO SU ORTOFOTO.....	5
FIGURA 2-1 – AREALI D.O.C. BIFERNO.....	6
FIGURA 2-2 – AREALI D.O.C. MOLISE.....	7
FIGURA 2-3 – AREALI D.O.C. TINTILIA.....	7
FIGURA 2-4 – INQUADRAMENTO AREA IN PROGETTO RISPETTO AI BENI CULTURALI TUTELATI AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS. 42/04 E RELATIVO BUFFER DI 500 M.....	12
FIGURA 2-5 - INQUADRAMENTO AREA IN PROGETTO RISPETTO AI BENI TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D.LGS. 42/04.....	13
FIGURA 2-6 – LAYOUT D'IMPIANTO CON INDIVIDUAZIONE DEI BENI INDIVIDUATI DAL PIANO PAESAGGISTICO E DALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 42/04.....	14
FIGURA 2-7 - INQUADRAMENTO AREA IN PROGETTO RISPETTO A AREA INDUSTRIALE DI ROTELLO E RELATIVO BUFFER DI 500 M.....	15

1 PREMESSA E SCOPO

La presente relazione è stata predisposta con lo scopo di controdedurre dal punto di vista tecnico ed agronomico alle osservazioni pervenute in data 02/05/2023 con protocollo MASE n° 0069453 dall'Agenda Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP) con riferimento al progetto di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, di potenza nominale di picco pari a 27,03 MW localizzato nel Comune di Rotello, in provincia di Campobasso.

Il parco solare verrà inoltre integrato da una serie di interventi agronomici, come le attività di coltivazione negli interfilari dei tracker, volti a favorire e mantenere la redditività e la produttività dei suoli durante l'intera vita utile dell'impianto. In questo modo si garantirà la coesistenza dell'agroecosistema produttivo agricolo con quello industriale, derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte solare, contrastando la riduzione di superficie destinata all'agricoltura a scapito di impianti industriali.

Per un approfondimento completo del progetto agricolo previsto per il parco agrivoltaico in oggetto si rimanda agli elaborati "20006RTL.SA.R.05.00 – Relazione pedogronomica" e "20006RTL.SA.R.06.00 – Relazione di fattibilità agroeconomica".

Nel presente documento le osservazioni di ARSARP verranno riportate in corsivo, con le relative controdeduzioni a seguire il contenuto dell'osservazione.

1.1 LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

L'area in cui verrà installato l'impianto agrivoltaico in progetto è ubicata interamente nel comune di Rotello (CB), in località Piana Palazzo, a est del centro abitato. La superficie è sostanzialmente pianeggiante, e si sviluppa interamente tra i 200 e i 230 m.s.l.m. alle seguenti coordinate geografiche: 41°43'43"N 15°03'37"E.

Anche le opere di utenza per la connessione alla RTN ricadono interamente all'interno del territorio comunale di Rotello.




Figura 1-1 – Inquadramento progetto su ortofoto

Il terreno individuato per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico, in accordo con il PRG del comune di Rotello, ricade in zona agricola "E".

Le opere di utenza per la connessione consistono principalmente in un elettrodotto interrato a 30 kV che collegherà la cabina di smistamento, interna all’area di impianto, con la nuova sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT localizzata nei pressi della Stazione Elettrica “Rotello” 380/150 kV. L’ultimo tratto di collegamento tra la sottostazione elettrica e la SE Rotello 380/150 kV sarà realizzato mediante un cavidotto interrato a 150 kV.

2 OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

1. *“L’area indicata è fra quelle specificatamente elencate e individuate dall’Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. In particolare le aree agricole interessate dal progetto sono aree agricole vocate a produzioni D.O.P. ... Più in particolare si tratta di un’area di particolare pregio anche per la produzione di grano duro che va ad alimentare una delle filiere più importanti della Regione Molise, il pastificio la Molisana.”*

L’uso del suolo di tutti i terreni interessati dal progetto, come dettagliato all’interno della relazione pedoagronomica sulla base dei sopralluoghi effettuati in sito, è attualmente di seminativi avvicendati. Anche dalla cartografia dell’uso del suolo (IV Livello – Corine Land Cover) viene mostrato come i terreni in esame ricadano totalmente all’interno della categoria d’uso delle terre arabili con vegetazione sparpagliata (2.1.1.2).

Come si evince dalla cartografia allegata al parere dell’ARSARP, l’attuale perimetrazione delle aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità riguarda unicamente le aree interessate da produzioni di vini D.O.C.; pertanto, per tutte quelle aree agricole interessate da vigneti. In particolare, per la provincia di Campobasso, sono individuate 3 diverse produzioni di vino D.O.C.: Biferno, Molise e Tintilia.



Figura 2-1 – Areali D.O.C. Biferno




Figura 2-2 – Areali D.O.C. Molise




Figura 2-3 – Areali D.O.C. Tintilia

Come mostrato anche dalle figure precedenti, le attuali cartografie sono state prodotte ad una scala molto elevata e non sono quindi sufficientemente utili per una valutazione a livello aziendale dei terreni: infatti, l'intero territorio comunale di Rotello, così come gran parte dei Comuni della provincia di Campobasso, risulta all'interno di tale perimetrazione di aree di produzione di vini D.O.C.

Pertanto, le informazioni disponibili a livello regionale debbono essere necessariamente integrate con indagini di dettaglio, composte principalmente da rilievi in sito.

L'analisi sito-specifica condotta per la realizzazione delle relazioni agronomiche allegate al progetto, fondamentale per identificare un'area con eventuali produzioni agricole-alimentari di qualità, mostra come i terreni agricoli su cui è prevista l'installazione dell'impianto agrivoltaico non presentino al loro interno dei vigneti, ma unicamente delle colture destinate a seminativi, in particolare frumento duro e coriandolo.

La Regione Molise, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 22 giugno 2022, ha recentemente aggiornato i criteri tesi all'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate con DM 10 settembre 2010.

Tramite tale DGR, sono state identificate diverse tipologie di beni e aree ritenute non idonee all'installazioni di impianti FER, sulla base delle Proposte per le Linee Guida riportate nel Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e delle aree non idonee già individuate dalla Legge Regionale 22/09. Infine, sono state individuate delle aree non idonee di nuova identificazione, in attuazione delle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010.

Per quanto riguarda le aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.C.G., D.O.C., D.O.P., I.G.T. o P.A.T., sono classificate come non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni effettivamente destinati alla produzione di tali prodotti.

La relazione pedoagronomica e la relazione di fattibilità agro-economica allegate al presente progetto dimostrano come i terreni in esame non siano destinati alla produzione dei sopracitati prodotti agricoli di qualità o a produzioni agricole certificate in quanto attualmente utilizzati per la produzione di seminativi avvicendati (frumento duro e coriandolo) non rientranti negli elenchi ufficiali delle produzioni D.O.C.G., D.O.C., D.O.P., I.G.T. o P.A.T. del Molise. Tale valutazione è stata effettuata anche grazie alla consultazione dei fascicoli aziendali delle due diverse proprietà presenti sui terreni, dove sono riportate anche le destinazioni d'uso agricole del sito nel corso degli ultimi anni.

In conclusione, i terreni in progetto non rientrano tra quelli non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici secondo il DM 10 settembre 2010, allegato 3, lettera f non essendo effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G., D.O.C., D.O.P., I.G.T. o P.A.T.

Ad ogni modo, con le colture previste negli interfilari dei tracker si è cercato di mantenere, compatibilmente alla contemporanea realizzazione di un impianto fotovoltaico, le coltivazioni che attualmente si avvicciano sui terreni in esame (come ad esempio il coriandolo).

Si precisa infine che l'obiettivo principale del soggetto gestore che condurrà i terreni sarà quello di coltivare piante per la produzione e commercio di granella, mantenendo in questa maniera la destinazione d'uso di molte superfici agricole presenti nel Comune di Rotello: così facendo l'impianto si integrerà perfettamente nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale durante l'intera vita utile dell'impianto, utilizzando realmente le superfici nell'ambito di un sistema produttivo agricolo, rimodulato per la presenza del parco solare.

Per questi motivi, si ritiene che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le produzioni agricolo-alimentari di qualità presenti in Molise.

2. *“Le aree interessate dal progetto, poi, oltre ad essere assoggettate a disciplinari di qualità sono anche caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo... Se la Regione Molise dovesse perdere tutto questo capitale fondiario si realizzerà un danno per il territorio e la produzione agricola, un impatto negativo per il paesaggio rurale, un'alterazione del mercato fondiario, riducendo la presenza dell'imprenditoria agricola”*

Come dettagliato all'interno della relazione pedoagronomica allegata al progetto, i terreni in esame risultano avere una capacità d'uso del suolo di classe II, con sottoclassi s-e, ovvero i terreni presentano limitazioni riferibili rispettivamente alla tessitura (s) e alla suscettività all'erosione (e).

Secondo la DGR 187/22, le superfici agricole classificate dai vigenti strumenti urbanistici con una capacità d'uso del suolo di classe I o II, sono ritenute non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 21 aprile 2023, la Regione Molise ha però precisato che i criteri localizzativi individuati dalla DGR 187/22 costituiscono una valutazione di primo livello, pertanto non assolutamente preclusiva, circa l'idoneità o meno delle diverse aree specificatamente individuate alla localizzazione degli impianti fotovoltaici.

Inoltre, sempre in accordo con la DGR 187/2022, il sito in esame rientra tra le aree preferenziali nelle quali realizzare gli impianti, la cui occupazione a tale scopo costituisce di per sé un elemento per la valutazione positiva del progetto: il sito ricade infatti fra le aree idonee a livello statale definite dal D.lgs. 199/21 ai sensi del comma 8 c-quater.

Infatti, l'articolo 20, comma 1 del D.lgs. 199/2021 stabilisce che *“Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per*

l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Pniec per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8."

Il comma 8 del medesimo articolo stabilisce inoltre che:

"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac).

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché

le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387."

In particolare, tutte le strutture tecnologiche che compongono l'impianto agrivoltaico risultano localizzate in area idonea ai sensi della lettera c-quater) del sopracitato comma 8. Infatti, il parco agrivoltaico è:

- esterno ai beni paesaggistici individuati dal piano paesaggistico e dalla parte terza del D.lgs. 42/2004;
- distante oltre 500 m dai beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/04, nonché distante oltre 500 m dagli immobili ed aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell'art. 136 del medesimo D.lgs.

Infatti, come mostrato dalla figura successiva, il sito in esame risulta esterno alle fasce di rispetto dei beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.lgs. 42/04. Il bene culturale più vicino all'area contrattualizzata risulta distante circa 1,3 km: per un approfondimento dei beni tutelati individuati in un raggio di 3 km dall'area d'intervento, si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale.




Figura 2-4 – Inquadramento area in progetto rispetto ai beni culturali tutelati ai sensi della parte II del D.lgs. 42/04 e relativo buffer di 500 m

Dal portale cartografico del Ministero per i beni e le attività culturali, oltre che dalle cartografie allegata al PEAR, è inoltre possibile individuare gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/04.




Figura 2-5 - Inquadramento area in progetto rispetto ai beni tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/04

In particolare, le aree di notevole interesse pubblico più vicine all'area d'impianto sono:

- Zona nel Comune di Rotello, distante circa 4,1 km dal sito;
- Zona nel Comune di Santa Croce di Magliano, distante circa 3,9 km dal sito;
- Zona collinare circostante il centro abitato di S. Giuliano di Puglia il quale si staglia su un dirupo facendo assumere al paesaggio dello intorno una particolare atmosfera di irreal bellezza, distante circa 7 km dal sito.




Figura 2-6 – Layout d’impianto con individuazione dei beni individuati dal piano paesaggistico e dalla parte terza del D.lgs. 42/04

Inoltre, una piccola porzione del terreno in esame ricade in area idonea anche ai sensi della lettera c-ter, in quanto distante meno di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale; il sito è lontano dai più vicini centri abitati di Rotello e Santa Croce di Magliano, oltre che nei pressi di una zona industrializzata.




Figura 2-7 - Inquadramento area in progetto rispetto a area industriale di Rotello e relativo buffer di 500 m

Si specifica che l'impianto non è localizzato in aree caratterizzate da emergenze paesaggistiche di pregio: l'areale in cui rientra il parco agrivoltaico, come riportato all'interno dello Studio di Impatto Ambientale, non è soggetto a vincolo di conservazione A1 o A2 secondo il Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta n. 2 (PTPAAV n. 2), oltre a non esserci sul terreno in esame elementi di valore eccezionale, individuati dalla Carta della qualità del territorio del PTPAAV.

Inoltre, sempre in accordo con la DGR 158/23, gli interventi previsti dal progetto in esame, che in quanto ricadenti in aree agricole considerate idonee per legge ai sensi dell'art. 20, comma 8 del D.lgs. 199/21 possono interessare il 100% delle aree agricole, consentiranno il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi al termine della vita utile dell'impianto, come dettagliato all'interno del piano di dismissione allegato al presente progetto.

La scelta progettuale di integrare il parco solare con una serie di interventi agronomici permetterà di favorire e mantenere la redditività e la produttività dei suoli durante l'intera vita utile dell'impianto, minimizzando la eventuale perdita di capacità d'uso del suolo sui terreni interessati: l'intera superficie che non sarà interessata direttamente dall'installazione dei moduli fotovoltaici sarà infatti realmente utilizzata per scopi agricoli.

La produzione agricola attualmente presente sui terreni non verrà interrotta durante l'intera vita utile dell'impianto e sarà affidata a un soggetto gestore presente sul territorio molisano: l'avvio di una filiera agro-energetica rappresenterà quindi un fattore di interesse per imprenditori e agricoltori presenti sul territorio.

Nelle proiezioni economico-finanziarie presenti nella relazione di fattibilità agroeconomica si è infatti evidenziato come il sistema agrivoltaico in questione sia capace di generare profitto e pertanto sia una proposta progettuale da ritenersi valida, economicamente conveniente e sostenibile sotto il profilo finanziario.

Infine, nelle superfici interessate dall'installazione dei moduli fotovoltaici, le strutture di sostegno degli inseguitori solari verranno infisse nel terreno senza l'utilizzo di alcuna fondazione in calcestruzzo, in modo da non compromettere lo stato attuale dei terreni.

Le uniche fondazioni in calcestruzzo previste nelle aree agricole interessate dall'impianto agrivoltaico saranno quelle necessarie all'installazione dei locali tecnici, i quali tuttavia occuperanno una superficie minima rispetto all'intera superficie disponibile, pari a circa lo 0,06%, e saranno, per quanto possibile, posizionate in zone marginali dell'area agricola.

3. *“Su un totale concedibile regionale di 500 MW e su 136 Comuni presenti in Regione, circa 400 MW (pari alle richieste inoltrate ad oggi in Regione) sono ubicati nell'agro di un solo Comune, Rotello. L'effetto cumulo deve essere tenuto in considerazione.”*

La Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 22, “Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”, all'art. 3, comma 2 fissa il limite di installazione di impianti fotovoltaici a terra sull'intero territorio regionale a 500 MW.

Tuttavia, con la Legge Regionale 24 maggio 2022, n. 8, è stato recentemente modificato l'art. 3, comma 4 della LR 22/09: vengono così escluse dalle limitazioni di cui all'art. 3, comma 2 della LR 22/09 gli impianti nelle aree idonee all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e gli impianti agrivoltaici.

Il presente impianto, in quanto collocato in area idonea per legge ai sensi del D.lgs. 199/21 e impianto agrivoltaico, è pertanto escluso dalle limitazioni di cui all'art. 3, comma 2 della LR 22/09.

L'effetto cumulo del progetto con altri impianti esistenti o in fase di autorizzazione è sicuramente un elemento da tenere in considerazione, al fine di valutarne l'effettivo impatto sul territorio. Per questo motivo, all'interno dello Studio di Impatto Ambientale è stata effettuata una valutazione di impatto cumulativo, a cui si rimanda per un approfondimento dettagliato.

Si specifica che la valutazione di impatto cumulativo è stata effettuata sui progetti che alla data di presentazione dell'istanza al Ministero erano in fase di autorizzazione, oltre che su quelli esistenti.

Sommando tutte le superfici che alla data di presentazione dell'istanza erano occupate da impianti fotovoltaici (compresi quelli in fase di autorizzazione) si determinava un'occupazione di suolo in un'area di raggio 5 km dal perimetro di impianto pari a solamente il 2,4% della superficie complessiva.

4. *“La difesa dei suoli andrebbe fatta anche nel rispetto della seguente normativa regionale. “Deliberazione del consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017 recante “Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise – Approvazione”, dove al punto 7.8.1 “Proposte per le Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise valgono i seguenti criteri di fondo. [...] esclusione totale dell’installazione a terra, salvo casi specifici quali aree abbandonate o dismesse (cave, discariche, ecc.)”*

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 del 11/07/2017.

Il Piano ha una natura energetico-ambientale e le strategie dello stesso sono orientate a concretizzare la sostenibilità ambientale. In particolare, la strategia energetica regionale si fonda su una serie di linee di azione che prevedono un impulso alla crescita economica e sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

Al suo interno erano state delineate alcune proposte di Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise, tra cui l'esclusione totale dell'installazione a terra, salvo casi specifici quali l'installazione in aree abbandonate o dismesse.

Tuttavia, a seguito dei più recenti aggiornamenti delle normative per la realizzazione degli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili e per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di tali impianti, sia a livello statale che regionale, si è reso necessario un adeguamento del PEAR, come anche auspicato all'interno del documento istruttorio allegato alla DGR 187/22: la Deliberazione costituisce, infatti, anche una proposta per l'adeguamento delle proposte di Linee Guida formulate nel PEAR.

Pertanto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 314 del 15 settembre 2022 la Regione Molise ha dato avvio alla revisione e aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale, le cui attività si divideranno in una prima fase di aggiornamento dei dati del PEAR approvato con DGR 133/17 e da una seconda fase di aggiornamento del piano agli obiettivi da raggiungere al 2030 e poi al 2050.

All'interno dell'aggiornamento del PEAR verrà predisposto quanto previsto dalla DGR 187/22 in merito alle aree non idonee, nonché la individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili secondo quanto previsto dal recente D.lgs. 199/21.

Per questi motivi, si ritiene che le proposte di Linee Guida contenute nel PEAR approvate con DGR 133/17 siano ormai superate dalle più recenti Deliberazioni Regionali, oltre che da quanto previsto per le aree idonee per legge dal D.lgs. 199/21.

5. *“Considerato inoltre che il progetto in oggetto si qualifica come agro-voltaico, a nostro avviso non c’è coerenza con le Linee Guida in materia di impianti agro-voltaici.”*

Il progetto in esame è stato presentato con istanza al MITE (ora MASE) in data 9 marzo 2022, in una data antecedente alla pubblicazione ufficiale da parte del Ministero delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, datata 27 giugno 2022: non è stato quindi possibile adeguare il progetto alle sopracitate Linee Guida.

Nonostante ciò, il progetto possiede già molte delle caratteristiche delineate dalle Linee Guida come necessarie per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come agrivoltaico (requisiti A e B).

Infatti, come dettagliato all’interno della relazione di fattibilità agroeconomica allegata al progetto, la superficie utile ai fini agronomici è di circa 28,1 ha, ovvero circa l’80% della superficie totale. Il requisito A1 è quindi già rispettato con l’attuale layout d’impianto.

Per quanto riguarda il requisito A2, il LAOR, calcolato secondo i dati indicati all’interno della relazione tecnica di impianto agrivoltaico allegata, esso è pari al 40,64%, valore di poco superiore a quanto richiesto dalle Linee Guida.

Come descritto anche nelle precedenti controdeduzioni, con le colture previste negli interfilari dei tracker si è cercato di mantenere, compatibilmente alla contemporanea realizzazione di un impianto fotovoltaico, le coltivazioni che attualmente si avvengono sui terreni in esame, garantendo al contempo la realizzazione di un sistema agricolo capace di generare profitto al pari dei sistemi fotovoltaici con i quali risulta integrato, in linea con quanto prospettato dal requisito B1 delle Linee Guida.

Inoltre, le colture previste all’interno progetto agricolo, come ad esempio la colza, risultano adatte e perfettamente integrate a questa tipologia di impianti, poiché un’ombreggiatura moderata non ha quasi effetto sulle rese di questa tipologia di coltivazioni: la scelta delle colture è stata proprio effettuata affinché quest’ultime si integrino alla perfezione con gli inseguitori solari.

Infine, un impianto fotovoltaico standard con moduli fotovoltaici fissi, a parità di potenza installata, richiede una superficie areale occupata totale minore di circa il 25% rispetto ad un impianto ad inseguimento solare, come quello previsto dal progetto in esame. La produzione specifica per kWp installato di un impianto standard risulta invece pari a circa l’83% di quella ottenuta con un impianto ad inseguimento solare. Pertanto, anche il requisito B2 risulta rispettato dal progetto in esame.

Ad ogni modo, il Proponente si rende disponibile ad aggiornare il layout d'impianto, anche in considerazione della sopravvenuta evoluzione tecnologica, affinché quest'ultimo rispetti completamente anche il requisito A2 delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, qualora venisse ritenuto necessario.

Si ritiene pertanto che l'impianto possa pienamente classificarsi quale impianto agrivoltaico, vista la reale utilizzazione prevista delle superfici nell'ambito di un sistema produttivo agricolo sostenibile e che garantirà redditività a lungo termine di piccole e medie aziende del settore.